

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA SOGGETTI ISTITUZIONALI DELEGATI AL
CONTROLLO ED ALLE VISITE ISPETTIVE PRESSO I CANTIERI DELLE
COSTRUZIONI**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno venti, del mese di Aprile, alle ore 10,30, presso la Sala della Giunta Regionale dell'Umbria, Palazzo Donini, in Corso Vannucci n. 96, Perugia,

tra

il Vice Presidente della Giunta Regionale Danilo MONELLI

e

- 1) Dott. ssa Anna Rita COMODI, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'Azienda U.S.L. n. 1;
- 2) Dott. Filippo Antonio BAULEO, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'Azienda U.S.L. n. 2;
- 3) Dott. Armando MATTIOLI, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'Azienda U.S.L. n. 3;
- 4) Dott. Pietro FELICI, nella qualità di Responsabile del Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 4;
- 5) Dott. Claudio JACCHINI, nella qualità di Direttore Regionale del Lavoro dell'Umbria e per la Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia di Terni;
- 6) Dott. Giancarlo DE VECCHI, nella qualità di Direttore Provinciale del lavoro della Provincia di Perugia;
- 7) Dott. Valentino BENEDETTI, nella qualità di Direttore Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dell'Umbria;
- 8) Dott. Marco STANCATI, nella qualità di Direttore Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro dell'Umbria;

Premesso che:

- il Decreto legge n. 6 del 20 gennaio 1998 concernente "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", all'art. 14, comma 12, come modificato con legge di conversione 30 maggio 1998, n. 61, pone a carico delle regioni, di intesa con gli Ispettorati regionale e provinciali del lavoro e con l'INPS, le attività di controllo sul rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza nei cantieri;
- la legge n. 833/78, all'art. 14, comma 3, ha attribuito alle Unità Sanitarie Locali la competenza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e, con l'art. 21, ha sancito il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali dei compiti già attribuiti all'Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 412 del 14 ottobre 1997, ha reinserto la possibilità di esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile da parte degli Ispettorati del Lavoro delle Direzioni Provinciali, in aggiunta alla loro attività di istituto di verifica sul rispetto da parte dell'impresa delle norme sul trattamento dei lavoratori;

- il D.P.C.M. sopra citato sancisce che la vigilanza degli Ispettorati del Lavoro venga esercitata previa informazione al Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle aziende sanitarie Locali competenti per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi.

Considerato che:

- l'attività di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dai recenti sismi comporterà nei prossimi anni una notevole concentrazione di imprese e di maestranze, molte delle quali provenienti da fuori regione, con la conseguente necessità di sviluppare sul territorio una intensa attività di vigilanza e controllo;
- i soggetti che attualmente effettuano attività di vigilanza e verifica nei cantieri in base a specifiche norme legislative, ed ognuno per proprie competenze, risultano essere: i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro e le Aree Funzionali Ingegneristico – impiantistiche delle quattro Aziende Sanitarie Locali dell'Umbria, le Direzioni Provinciali del Lavoro, l'INPS, l'INAIL;
- il coordinamento tra gli organi preposti alla vigilanza si pone alla base per una razionale utilizzazione delle risorse professionali disponibili, al fine di assicurare che la ricostruzione avvenga nel rispetto delle regole, soprattutto in riferimento alla tutela della salute dei lavoratori;
- deve essere assicurato un flusso regolare di informazioni tra i diversi organismi deputati alla vigilanza sull'attività svolta e devono essere individuati opportuni momenti di confronto tra gli stessi al fine di assicurare uniformità di azione nelle diverse aree del territorio regionale.

Tutto ciò richiamato tra:

REGIONE DELL'UMBRIA

AZIENDE SANITARIE LOCALI – DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE

DIREZIONI REGIONALE E PROVINCIALI DEL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE INPS

DIREZIONE REGIONALE INAIL

si conviene quanto segue:

PUNTO 1 – INFORMAZIONE PREVENTIVA

Al fine di assicurare un flusso informativo sull'attività svolta che eviti inutili sovrapposizioni e duplicazioni di intervento, si conviene che le Direzioni Provinciali del Lavoro comunichino

preventivamente alle Aziende USL territorialmente competenti, gli ambiti territoriali (definiti per Comune) in cui verrà espletata l'attività di vigilanza. Tale comunicazione verrà inoltrata con cadenza mensile alle sedi territoriali delle quattro Aziende USL, utilizzando anche i tradizionali sistemi di comunicazione per vie brevi (fax, posta elettronica, etc);

PUNTO 2 – SOPRALLUOGHI INTEGRATI

I Servizi di Prevenzione e Sicurezza delle Aziende USL e le Direzioni provinciali del Lavoro, in presenza di cantieri di particolare complessità e dimensione, anche sulla base di segnalazioni provenienti da Organismi istituzionali, concertano visite ispettive integrate.

Gli interventi congiunti dovranno comunque essere garantiti nel caso di cantieri con presenza massima giornaliera di addetti uguale o superiore a 20 unità, come risulta dalla notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 494/96;

PUNTO 3 – INFORMAZIONI SUGLI ESITI DEI SOPRALLUOGHI

I Servizi di prevenzione e Sicurezza delle Aziende USL e le Direzioni Provinciali del Lavoro, con cadenza trimestrale, si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni sull'attività di vigilanza svolta in merito alla sicurezza nei cantieri.

I dati che verranno comunicati si riferiranno all'Impresa controllata, all'ubicazione del cantiere e, in maniera sintetica, all'esito del sopralluogo.

Quanto sopra ai fini di garantire un'uniforme copertura del territorio e l'individuazione di aree e Imprese che richiedono maggiore attenzione prevenzionale.

Potranno essere attivate le vie brevi per l'immediata segnalazione di presunte irregolarità ricadenti nella competenza dell'altro organo di vigilanza, rilevate nel corso dell'ordinaria attività, al fine di porre in atto gli specifici interventi di competenza, laddove difficoltà di ordine contingente non consentano l'intervento della Direzione provinciale del Lavoro per la vigilanza tecnica di sicurezza e l'incompetenza istituzionale delle Aziende USL non consenta l'esame di ipotesi di irregolarità nella materia del trattamento dei lavoratori;

PUNTO 4 - INCONTRI CONFRONTO TRA TECNICI

La Regione dell'Umbria organizza incontri almeno trimestrali tra gli operatori e responsabili dei Servizi di Prevenzione delle Aziende USL, dell'INPS, dell'INAIL (Nucleo Regionale della prevenzione) e dell'Ispettorato del Lavoro al fine di conseguire la massima omogeneità procedurale ed operativa e per esaminare particolari problematiche interpretative ed applicative sorte nel corso dell'attività di vigilanza.

Ai suddetti incontri potrà essere assicurata la partecipazione di specifiche figure professionali nonché di soggetti istituzionali coinvolti nella procedura di sicurezza del lavoro.

PUNTO 5 – COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI INVIATE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

La Regione dell'Umbria si impegna ad inviare mensilmente all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e alle Case Edili, così come già avviene per le Aziende USL, le dichiarazioni di inizio lavori delle concessioni edilizie o di altro tipo di autorizzazioni amministrative (D.I.A.), a lei inviate dalle Amministrazioni Comunali.

Tali dichiarazioni sono periodicamente trasmesse in attuazione degli articoli 10 e 13 della L.R. n. 27/94.

PUNTO 6 – DOTAZIONI SOFTWARE, HARDWARE E TELEMATICHE

Le parti si impegnano a dotarsi di apparecchiature hardware e software nonché di eventuali collegamenti telematici al fine di permettere la maggiore distribuzione delle informazioni sull'attività di vigilanza.

La Regione dell'Umbria predisporrà opportuni programmi informatici nell'ottica di un più ampio sistema di banca dati e di informazioni "ON - LINE" previsti anche dalle recenti norme sulla ricostruzione.